



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 23/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE TARI ANNO 2026.

L'anno **2026**, addì **23** del mese di **aprile** alle ore **15:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. FABIO TOSCANO.

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
RUSSO MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
BELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
OTTAVIANI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
BILENCCHI ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
PAVIA VITO	CONSIGLIERE	Presente
GALGANI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PELLICCIA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente
VANNETTI AGNESE	CONSIGLIERE	Presente
PONTICELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
GALARDI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CORTAZZO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco SPERANZA MARCO e gli Assessori Comunali: LETTIERI CARLOTTA, PERUZZI VALERIO, SOTTILI MONICA, TOZZI DANIELE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2026
Numero: 917

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE TARI ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che la competenza a deliberare le aliquote IMU e TARI è del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013;

RICHIAMATI:

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICORDATO che tale termine generale era stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42 – modifica le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio, a partire dall'esercizio 2026. La modifica ha carattere strutturale, pertanto il nuovo termine sarà applicato non soltanto nel 2026 ma anche negli anni successivi;

DATO ATTO che:

1. con la delibera 133 del 1° aprile 2025 ARERA ha comunicato l'avvio del procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;
2. con la delibera 176 del 15 aprile 2025 ARERA ha confermato le disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti";

VISTO che con la Delibera 355/2025/R/rif l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR);

VISTI i chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti emanati da ARERA in data 17/03/2026 e successivi del 30/03/2026;

VISTO il regolamento Comunale per la tassa rifiuti TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2020 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 29/06/2021, n. 50/2022 ed in ultimo con la delibera di Consiglio n. 42 del 27/04/2023;

CONSIDERATO che il termine per l'emissione degli avvisi di pagamento deve essere coordinato con le tempistiche previste per il riconoscimento del Bonus sociale rifiuti 2025 per le quali l'ultimo giorno disponibile è fissato al 30 giugno 2026, come da normativa sopracitata;

VALUTATO pertanto necessario procedere all'approvazione di riduzioni e agevolazioni, nonché a stabilire le scadenze per i pagamenti degli avvisi TARI, rinviando a successiva delibera consiliare l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe TARI 2026;

RITENUTO di:

1. stabilire il versamento della tassa annuale per l'anno 2026 in due rate del 50% ciascuna, una in acconto entro il 30/06/2026 ed una a saldo da versare entro il 04/12/2026;
2. calcolare l'acconto TARI 2026 applicando le tariffe approvate per l'anno 2025, in mancanza della delibera di approvazione delle tariffe TARI 2026, mentre il saldo TARI 2026 a conguaglio applicando le tariffe dell'anno 2026 che saranno approvate nei termini stabiliti di legge;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

RITENUTO, inoltre, confermare le riduzioni già applicate nel 2025 come di seguito specificate:

- A. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e che vengono conferite al servizio pubblico. La relativa richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio con decorrenza dall'anno successivo. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti.
- B. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche relativamente ai locali ed aree scoperte, adibite ad uso stagionale, risultante da concessioni e/o autorizzazioni amministrative, rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra, e comunque, non superiore a 183 gg;
- C. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte, adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorità qualora non siano complessivamente superiori a gg. 183;
- D. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi di autocompostaggio mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa, precisando che:
 - L'autocompostaggio può essere realizzato mediante apposita compostiera in materiale plastico, compostiera a cassette, mediante buca nel terreno (concimaia) ed il compost prodotto è destinato all'autoconsumo come ammendante e non può essere conferito al servizio di raccolta rifiuti.
 - In quanto presupposto della riduzione della tassa l'utente è tenuto all'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio.
 - La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo presso l'ufficio ambiente e avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.
 - La predetta agevolazione è subordinata inoltre alle verifiche sulla corretta esecuzione del compostaggio effettuata mediante sopralluogo a campione nell'arco dell'anno; l'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
 - Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.
 - L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio ambiente
- E. la riduzione del 90% la riduzione sulla quota variabile per le utenze domestiche relativamente alle unità immobiliari possedute da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A), o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;
- F. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;
- G. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- H. la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, nella misura del 60% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino;
- I. la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, nella misura del 90% per le unità immobiliari non utilizzate;
- J. la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria;

DATO ATTO che questa amministrazione intende prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, in linea con quanto già applicato nell'anno 2025, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, che la relativa copertura è disposta con apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune previste al cap. 782 del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026 per € 74.000,00 da destinarsi come di seguito:

- A. esenzione annuale del 100% della quota fissa e variabile per le attività commerciali di cui alle categorie tariffarie (cat. 13,15,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28) da attribuirsi sulla base del codice ATECO, che diano inizio alla propria attività durante l'anno 2026 nelle seguenti aree:
 - zona Castello,
 - via Garibaldi,
 - via S. Sebastiano,

- Piazza Unità dei Popoli,
- Via Verdi,
- Piazza Arnolfo di Cambio-Traversa della Stazione,
- Via Oberdan (fino all'intersezione con via Verdi e via Pieve in Piano),
- Via Mazzini (fino all'intersezione con via San Sebastiano),
- Via dei Fossi,
- Via Pieve in Piano,
- Piazza Sant'Agostino,

prevedendo la somma di € 10.000,00 a copertura di tale esenzione da concedere ai contribuenti che presenteranno domanda entro il termine del 31 ottobre 2026 e rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste per l'erogazione dell'agevolazione;

- B. riduzione fino ad un massimo del 100% della quota variabile per le associazioni che abbiano presentato nell'ultimo esercizio un bilancio con entrate inferiori a € 100.000,00 e per tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, non necessariamente iscritte nell'albo delle associazioni, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivino per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani (come previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e per i rapporti collaborativi di partenariato gratuito pubblico-privato" approvato con deliberazione consiliare n. 94 del 27.11.2024) prevedendo la somma di € 10.000,00 a copertura di tale riduzione. La riduzione sarà attribuita a seguito di presentazione di apposita domanda all'ufficio competente entro il termine del 30 giugno 2026 secondo le modalità stabilite nel rispettivo bando da pubblicare sul sito istituzionale. Qualora la somma stanziata non fosse sufficiente per garantire la riduzione massima del 100% della quota variabile a tutti gli aventi diritto, la percentuale di riduzione sarà diminuita proporzionalmente per tutti i beneficiari;
- C. riduzione del 75% del dovuto per parte fissa e parte variabile alle utenze di famiglie con ISEE fino a € 8.500,00, fino alla concorrenza di € 30.000,00 (dovuto dagli utenti), stabilendo che le relative domande dovranno essere presentate all'ufficio competente entro il termine del 31 Luglio 2026, secondo le modalità stabilite nel rispettivo bando da pubblicare sul sito istituzionale e che la graduatoria sarà redatta sulla base del solo valore ISEE valido per l'anno 2026; in caso di pari importi prevarranno i nuclei familiari più numerosi, fino alla concorrenza di importo per riduzioni di € 30.000,00. Qualora il complessivo importo della riduzione per gli aventi diritto eccedesse tale somma, sarà redatta una graduatoria dei contribuenti sulla base di quanto previsto dal bando;
- D. riduzione proporzionale della quota fissa e variabile per i soggetti giuridici partecipati dal Comune di Colle di Val d'Elsa che gestiscono presidi Socio Assistenziali nel comune, fino alla concorrenza di € 24.000,00;

RILEVATO che tali forme di intervento rientrano nelle fattispecie di interventi finanziabili anche con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1e 147 bis - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Posto in votazione il presente provvedimento, nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

1. Consiglieri presenti: n. 14;
2. Voti favorevoli: n. 10;
3. Astenuti n. 4 (Cavalieri, Galardi, Ponticelli, Vannetti)

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1. di rinviare l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe TARI 2026 a successiva delibera consiliare;
2. di stabilire le scadenze per i pagamenti degli avvisi TARI 2026 che verranno inviati in acconto (importo del 50% del dovuto annuo applicando le tariffe TARI 2025) al 30 giugno 2026 ed a saldo (importo a conguaglio del dovuto annuo applicando le tariffe 2026) con scadenza 4 dicembre 2026;
3. di confermare per l'anno 2026 rispetto a quanto già disposto per l'anno 2025:
 - A. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e che vengono conferite al servizio pubblico. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti con decorrenza dall'anno successivo alla presentazione della domanda.
 - B. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche relativamente ai locali ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessioni e/o autorizzazioni amministrative, rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra, e comunque, non superiore a 183 gg;

- C. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte, adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorità qualora non siano complessivamente superiori a gg. 183;
- D. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi di autocompostaggio mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa, precisando che:
- L'autocompostaggio può essere realizzato mediante apposita compostiera in materiale plastico, compostiera a cassette, mediante buca nel terreno (concimaia) ed il compost prodotto è destinato all'autoconsumo come ammendante e non può essere conferito al servizio di raccolta rifiuti.
 - In quanto presupposto della riduzione della tassa l'utente è tenuto all'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio.
 - La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo presso l'ufficio ambiente e avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.
 - La predetta agevolazione è subordinata inoltre alle verifiche sulla corretta esecuzione del compostaggio effettuata mediante sopralluogo a campione nell'arco dell'anno; l'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
 - Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.
 - L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio ambiente
- E. la riduzione del 90% sulla quota variabile per le utenze domestiche relativamente alle unità immobiliari possedute da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A), o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;
- F. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;
- G. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- H. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60%, per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino; sia per le utenze domestiche che per le non domestiche,
- I. la riduzione sulla quota variabile nella misura del 90%, per le unità immobiliari non utilizzate sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
- J. la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria;
4. di prevedere per l'anno 2026 ulteriori riduzioni ed esenzioni, in linea con quanto già applicato nell'anno 2025, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 e che la relativa copertura è disposta con apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale ai sensi dell'art 1 comma 660 della legge 147/2013 del comune previste al cap. 782 del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026 per € 74.000,00 da destinarsi come di seguito:
- A. esenzione annuale al 100% della quota fissa e variabile per le attività commerciali di cui alle categorie tariffarie (cat. 13,15,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28) da attribuirsi sulla base del codice ATECO, che diano inizio alla propria attività durante l'anno 2026 nelle seguenti aree:
- zona Castello,
 - via Garibaldi,
 - via S. Sebastiano,
 - Piazza Unità dei Popoli,
 - Via Verdi,
 - Piazza Arnolfo di Cambio-Traversa della Stazione,
 - Via Oberdan (fino all'intersezione con via Verdi e via Pieve in Piano),
 - Via Mazzini (fino all'intersezione con via San Sebastiano),
 - Via dei Fossi,
 - Via Pieve in Piano,
 - Piazza Sant'Agostino,

prevedendo la somma di € 10.000,00 a copertura di tale esenzione da concedere ai contribuenti che presenteranno domanda entro il termine del 31 ottobre 2026 e rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste per l'erogazione dell'agevolazione;

- B. riduzione fino ad un massimo del 100% della quota variabile per le associazioni che abbiano presentato nell'ultimo esercizio un bilancio con entrate inferiori a € 100.000,00 e per tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, non necessariamente iscritte nell'albo delle associazioni, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivino per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani (come previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e per i rapporti collaborativi di partenariato gratuito pubblico-privato" approvato con deliberazione consiliare n. 94 del 27.11.2024) prevedendo la somma di € 10.000,00 a copertura di tale riduzione. La riduzione sarà attribuita a seguito di presentazione di apposita domanda all'ufficio competente entro il termine del 30 giugno 2026 secondo le modalità stabilite nel rispettivo bando da pubblicare sul sito istituzionale. Qualora la somma stanziata non fosse sufficiente per garantire la riduzione massima del 100% della quota variabile a tutti gli aventi diritto, la percentuale di riduzione sarà diminuita proporzionalmente per tutti i beneficiari;
 - C. riduzione del 75% del dovuto per parte fissa e parte variabile alle utenze di famiglie con ISEE fino a € 8.500,00, fino alla concorrenza di € 30.000,00 (dovuto dagli utenti), stabilendo che le relative domande dovranno essere presentate all'ufficio competente entro il termine del 31 Luglio 2026, secondo le modalità stabilite nel rispettivo bando da pubblicare sul sito istituzionale e che la graduatoria sarà redatta sulla base del solo valore ISEE valido per l'anno 2026; in caso di pari importi prevarranno i nuclei familiari più numerosi, fino alla concorrenza di importo per riduzioni di € 30.000,00. Qualora il complessivo importo della riduzione per gli aventi diritto eccedesse tale somma, sarà redatta una graduatoria dei contribuenti sulla base di quanto previsto dal bando;
 - D. riduzione proporzionale della quota fissa e variabile per i soggetti giuridici partecipati dal Comune di Colle di Val d'Elsa che gestiscono presidi Socio Assistenziali nel comune, fino alla concorrenza di € 24.000,00;
- 5. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili e amministrative conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
 - 6. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con votazione separata, espressa nelle forme di legge, con 14 consiglieri presenti di cui n. 10 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Cavalieri, Ponticelli, Galardi e Vannetti)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del D.Lgs n. 267/2000.

Il resoconto verbale relativo al presente argomento è riportato integralmente su supporto audiovisivo, depositato agli atti del Consiglio comunale nonché, mediante trascrizione allegata alla presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELA BARGI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO